

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad iscrivere sugli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-22, 1922-23, 1923-24 le somme all'uopo occorrenti ».

(È approvato).

Art. 5.

« Sono prorogati al 31 dicembre 1923 :

a) il termine di cui all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, già prorogato con l'articolo 2, lettera a) del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 166, per la presentazione delle domande di mutuo da parte di privati danneggiati dal terremoto del 26 aprile 1917;

b) il termine di cui all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, numero 1807, per la presentazione delle domande di contributo da parte dei privati danneggiati dal suddetto terremoto;

c) il termine di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, numero 697, già prorogato con l'articolo 2, lettera b) del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 166, per la presentazione da parte degli enti interessati delle domande di sussidi e di mutuo per riparare o ricostruire edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti a enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico danneggiati o distrutti dal medesimo terremoto ».

(È approvato).

Art. 6.

« Sono prorogati al 31 dicembre 1923 :

a) il termine di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, già prorogato con l'articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione di domande di sussidio e di mutui per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918;

b) il termine di cui agli articoli 11 e 12 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, già prorogato con l'articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione delle domande di mutuo da parte di privati danneggiati dai terremoti predetti o per l'inizio o la continuazione della procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dagli stessi terremoti, per i quali è consentito il diritto al mutuo di favore.

« Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte dei danneggiati dai medesimi terremoti ».

(È approvato).

Art. 7.

« È data facoltà al Governo del Re di raccogliere in testo unico le disposizioni emanate per il terremoto 13 gennaio 1915, apportandovi le modificazioni ed aggiunte necessarie pel coordinamento, ed estenderne l'applicazione ai terremoti successivi per i quali vigono disposizioni analoghe ».

A questo articolo l'onorevole Fulci propone il suo emendamento :

« Tale testo unico dovrà presentarsi al Parlamento per la ratifica dentro sei mesi dalla pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale*.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Potrei accettare questo emendamento qualora si riferisse anche ai terremoti antecedenti. Qualora si trattasse di coordinare tutte le disposizioni che vigono in questa materia, non ho alcuna difficoltà ad accettare qualsiasi emendamento in tale senso.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. L'articolo dovrebbe essere così concepito:

« È data facoltà al Governo del Re di raccogliere in testo unico le disposizioni emanate per i vari terremoti, apportandovi le modificazioni ed aggiunte necessarie per il loro coordinamento ».

Il resto andrebbe soppresso ed invece verrebbe sostituito dall'emendamento dell'onorevole Fulci.

FULCI. Acconsento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 7, che risulta dunque così concepito :

« È data facoltà al Governo del Re di raccogliere le disposizioni emanate per i vari terremoti, apportandovi le modificazioni ed aggiunte necessarie per il loro coordinamento.

« Tale testo unico dovrà presentarsi al Parlamento per la ratifica entro sei mesi dalla pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Art. 8.

« Pei lavori di ricostruzione, nuova costruzione e di riparazione di edifici appartenenti a privati, distrutti o danneggiati